



Università degli Studi di Sassari
Amministrazione Centrale

piazza Università 21, 07100 Sassari (Italy)
P.I. e C.F. 00196350904
PEC: protocollo@pec.uniss.it www.uniss.it

Area Risorse umane
Ufficio Concorsi

Via Macao 32, 07100 Sassari
t +39 079 229969 f +39 079 229970
p.murru@uniss.it

Rep. n.	3164	Prot. n.	29102 del	20 NOV 2015
Anno	2015	Titolo	3	
Classe	13	Fascicolo	2015-3/1.13.98	
Allegati				

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università e in particolare l'art. 22 comma 4, lettera b, relativo all'attivazione di assegni di ricerca, nonché l'art. 18, comma 1, lettere b e c;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2011, n. 102, relativo all'importo minimo stabilito per l'attivazione di sugli assegni di ricerca;

Visto il Decreto Rettorale n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011 e pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 del 23 dicembre 2011, n. 298;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 30 ottobre 2012 e 28 novembre 2012, ha disposto, al fine di velocizzare l'iter di attivazione di assegni di ricerca interamente finanziati dai dipartimenti e nelle more delle modifiche al regolamento dell'Università degli Studi di Sassari per il conferimento di assegni di ricerca, di autorizzare, con decreto rettorale, le richieste di bando per l'attivazione di assegni interamente finanziati, da sottoporre eventualmente a ratifica degli organi accademici;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante i doveri di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Visto il codice etico dell'Università degli Studi di Sassari;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Vista la legge 27 febbraio 2015, n. 11, con riguardo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 6, comma 2 bis, relativa alla proroga di anni 2 per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 22, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di questo Ateneo in data 13 Ottobre 2015 con la quale si chiede di procedere con un bando di concorso per l'attivazione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 24, per l'area 10 Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche, macrosettore 10/F Italianistica e Letterature Compareate, per il settore concorsuale 10/F1 "Letteratura Italiana", settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 "Letteratura Italiana" per il progetto dal titolo: "Sorelle e Sorellanza. Il rapporto sororale nelle letterature e nelle arti", responsabile scientifico Prof.ssa Farnetti Monica, finanziato dal Dipartimento stesso a valere sui fondi della Legge 7 annualità 2013 (CRP - 78538), codice u-gov LR72013FARNETTI, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b, della legge n. 240 del 30/12/2010;

Visto il Decreto Rettorale n. 2892 del 10 Novembre 2015, con il quale si autorizza l'avvio della procedura comparativa sopra indicata;

Accertata la copertura finanziaria relativamente all'assegno di ricerca di cui trattasi;

DECRETA

ART. 1

É indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 24 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali di questo Ateneo, a norma dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 4 lettera b, come di seguito specificato:

Area scientifica	10 Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche
Settore concorsuale Settore Scientifico Disciplinare	10/F1 Letteratura Italiana L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana
Sede di svolgimento dell'attività	Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di Sassari.
Responsabile del progetto	Prof.ssa Monica Farnetti
Titolo del progetto:	
Sorelle e sorellanza. Il rapporto sororale nelle letterature e nelle arti.	
Sisters and sisterwood. Sisterly/sorority relationship in the literatures and in the arts.	
Profilo richiesto	
Il candidato dovrà dimostrare di possedere adeguate conoscenze nell'ambito della letteratura italiana, della cultura medievale e della tradizione cristiana, segnatamente in materia di opere e autori, Dante in primis, funzionali al progetto di ricerca, valendosi di competenze attestate da pregresse pubblicazioni. Viene Inoltre richiesta una particolare attitudine per la critica di genere, derivante da studi in essere o precedenti.	
The researcher should have a good understanding of Italian literature, of Medieval culture and of Christian tradition, in particularly of works by various authors, Dante primarily, that are	

functional in the research project, making use of the skills achieved in previous publications. It is also required a particular knowledge in gender studies and theories, certified by existent or previous studies.

L'attività di ricerca sarà finalizzata a determinare la valenza dei significati di "sorella" nei testi letterari medioevali e inoltre a tracciare un quadro diacronico del concetto di "sorellanza elettiva" nella tradizione cristiana.

The research will be aimed to define the value and the meanings of "sister" in the medieval literature and also to draw a picture of the diachronic concept of "elective sisterhood" in the Christian tradition.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi a partecipare alla procedura comparativa i candidati italiani o stranieri in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

1. titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero, pertinenti all'area scientifica ovvero al progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente decreto;
2. laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di attività scientifica, pertinente all'area scientifica ovvero al progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente decreto; *"per possesso del curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di attività scientifica si intendono le seguenti attività oggettivamente documentate: pregressa esperienza di ricerca in qualità di titolare di borse e/o assegni; partecipazione a progetti di ricerca regionali e/o nazionali e/o internazionali; autore o coautore di pubblicazioni scientifiche negli anni di riferimento"*.

Il possesso del titolo di Dottore di ricerca è da considerarsi quale titolo preferenziale ai fini dell'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 del presente decreto.

La pertinenza dei requisiti specifici sarà valutata dalla Commissione giudicatrice.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, il candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento che ne attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente (dichiarazione di equipollenza). Nel caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato il candidato potrà presentare la dichiarazione di equivalenza ai fini del concorso, ottenuta (ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) dalla competente autorità italiana.

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non possano consegnare la documentazione richiesta entro la data di scadenza della procedura di valutazione comparativa, saranno ammessi con riserva e dovranno provvedere a consegnare la documentazione prevista dal bando nel caso in cui venissero inseriti nella graduatoria di merito. I candidati che non produrranno tale documentazione saranno esclusi.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

ART. 3

Domanda di ammissione e termini di presentazione

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21 - 07100 Sassari, è **di venti giorni (gg.20) a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando di procedura**

comparativa.

Le domande di ammissione ed i relativi allegati possono essere **presentate a mano** presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo, **a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento** ovvero tramite la propria **PEC (Posta Elettronica Certificata)** indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: protocollo@pec.uniss.it

Nel caso di utilizzo della PEC, la domanda, completa dei relativi allegati, deve essere a sua volta sottoscritta dal candidato con la propria firma digitale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro i termini previsti dalla procedura comparativa. Nella presentazione delle domande non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione dell'Ufficio Protocollo di Ateneo.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando di concorso.

Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione oltre le scadenze previste.

La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco il Dipartimento interessato della procedura comparativa, il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare ed il progetto di ricerca per il quale il candidato intende essere ammesso.

Nella domanda di partecipazione e i relativi allegati, opportunamente firmati laddove richiesto pena l'esclusione dalla procedura, il candidato dovrà indicare:

- il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
- di non aver riportato condanne penali e o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
- di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- di non avere vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- che non sussistono cause di incompatibilità e/o di esclusione dal concorso con riferimento a quanto indicato all'art. 8 del presente bando;
- l'esistenza di eventuali rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, in corso di svolgimento;
- le eventuali iscrizioni a corsi di laurea, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica;
- il possesso di uno dei requisiti specifici previsti dall'art. 2 del presente decreto;
- di voler eventualmente espletare il colloquio con modalità "a distanza", avvalendosi di strumenti di videoconferenza (solo per candidati domiciliati ovvero residenti all'estero);

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Concorsi dell'Università di Sassari a cui è stata inviata istanza di partecipazione.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento

dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Al presente decreto è allegato (All. "A") lo schema di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

I candidati dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- copia del documento di riconoscimento munito di fotografia e in corso di validità e copia del codice fiscale;
- curriculum professionale della propria attività scientifica datato e firmato;
- titoli valutabili ai fini della procedura;
- elenco datato e sottoscritto dei titoli allegati;
- eventuali pubblicazioni;
- eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del provvedimento che attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all'estero, ovvero documentazione attestante l'equivalenza del titolo ai fini concorsuali o la richiesta di equivalenza alle competenti autorità italiane.

I candidati dovranno dimostrare il possesso dei titoli, escluse le pubblicazioni, mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 15, compilando l'allegato "B".

Le pubblicazioni potranno essere allegate in originale ovvero allegate in copia dichiarate conformi all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. (allegato C).

Il candidato, potrà utilizzare un modulo per ogni titolo presentato, comprese le pubblicazioni di cui intende dichiarare la conformità all'originale, allegandolo al titolo stesso, oppure in alternativa produrre dichiarazione cumulativa di conformità all'originale dei titoli presentati. In questo caso la dichiarazione dovrà contenere le indicazioni necessarie per identificare ogni singolo titolo.

Alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e provvisto di fotografia come disposto dal D.P.R. 445/2000. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Gli atti e i documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, nonché certificazioni di titoli di studio e di servizio dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 15, a norma della quale *"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47"*, compilando gli allegati "B" e "C".

ART. 4

Nomina della Commissione giudicatrice e prove d'esame

La procedura di valutazione comparativa si svolge per titoli ed esame colloquio.

La valutazione dei titoli precede l'esame colloquio.

L'esame colloquio consiste in una prova intesa ad accertare il grado di preparazione necessario allo svolgimento del programma di ricerca.

Per la valutazione dei titoli e l'esame dei candidati è costituita apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto del direttore del Dipartimento interessato della procedura comparativa, su proposta del Consiglio di Dipartimento stesso e composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri, professori o ricercatori, appartenenti ai settori scientifico disciplinari relativi al progetto di ricerca bandito ovvero a settori affini.

Il decreto di nomina della Commissione giudicatrice sarà pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo www.uniss.it/ammin/concorsi.

Il Dipartimento interessato della procedura dovrà dare comunicazione scritta del provvedimento di nomina ai componenti della stessa.

La Commissione giudicatrice, relativamente alla procedura comparativa, stabilisce i seguenti criteri di valutazione, analiticamente determinati ai fini della valutazione globale espressa in centesimi, nei limiti massimi appresso indicati:

40 punti per i titoli, così ripartiti:

- il titolo di dottore di ricerca ovvero il titolo di specializzazione medica pertinenti con l'area scientifica messa a concorso ovvero al progetto di ricerca di cui all'art. 1 del bando di selezione: **fino ad un massimo di 20 punti**;
- le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero nonché lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi in Italia o all'estero, purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso ovvero al progetto di ricerca di cui all'art. 1 del bando di selezione **fino ad un massimo di punti 20**.

60 punti per l'esame colloquio.

Il superamento della prova orale è prevista qualora i candidati vengano valutati con una votazione non inferiore a punti 40 su 60.

Per sostenere la prova, i candidati, ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del bando di selezione, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati stranieri, impossibilitati a partecipare alla prova orale presso la sede e l'ora indicata, in quanto temporaneamente o permanentemente all'estero, possono chiedere nella domanda di effettuare il colloquio con modalità "a distanza", da realizzarsi mediante videoconferenza basata su protocollo IP, garantendo l'uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione giudicatrice; tale richiesta dovrà comunque essere autorizzata dalla Commissione giudicatrice previo accertamento delle condizioni necessarie per garantire la regolarità dello svolgimento della prova (accertamento dell'identità del candidato e correttezza del colloquio).

Al termine della prova, la Commissione, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati e dell'eventuale colloquio, formula un giudizio su ciascun candidato, redige la graduatoria di merito e dichiara il candidato vincitore.

Il candidato è inserito nella graduatoria se ottiene un punteggio di almeno 60 su 100.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Direttore Generale.

L'Amministrazione provvede a comunicare l'esito del concorso sul sito dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo www.uniss.it/ammin/concorsi, con nota scritta ai vincitori e ai soli candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.

L'esclusione dalle selezioni per difetto dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso è disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore Generale.

ART. 5

Calendario del concorso

Il calendario del concorso e la data di pubblicazione degli ammessi alla prova orale sono visibili nell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

ART. 6

Stipula del contratto e avvio dell'attività di ricerca

Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università ed il vincitore.

Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ad altri ruoli presso l'Università degli Studi di Sassari.

A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007; e in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è determinato in una somma pari a 19.367 euro; tale importo si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante.

L'assegno è esente da prelievo fiscale ma gravato, a norma di legge, della ritenuta previdenziale (soggetta a rivalutazione annuale), ed è erogato in rate mensili.

ART. 7

Durata e rinnovo

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, collegata alla durata del progetto e subordinata alla copertura finanziaria, sono rinnovabili per periodi non inferiori ad un anno e non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La durata massima dell'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, è di anni sei, ad esclusione del periodo in cui è stato fruito in coincidenza col dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Per gli assegni di ricerca di cui all'art. 3 del regolamento di Ateneo, i rinnovi sono approvati con Decreto Rettorale previa verifica della copertura finanziaria.

La domanda di rinnovo deve essere inoltrata agli uffici dal responsabile scientifico, unitamente alla relazione del titolare di assegno di ricerca sull'attività svolta, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, acquisito il parere positivo della struttura e a seguito della valutazione positiva della Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è composta dai medesimi componenti della Commissione che ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati.

Nel caso in cui uno o più membri della Commissione giudicatrice non siano più disponibili, per decadenza o impedimento, si provvede alla sostituzione con Decreto Rettorale.

ART. 8

Divieto di cumulo e incompatibilità

L'assegno di ricerca è individuale; il titolare dello stesso ha facoltà di frequentare i corsi di dottorato senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento della prova di ammissione.

La titolarità dell'assegno, non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, con il dottorato di ricerca con borsa o con la scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Gli assegni di ricerca non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Struttura di riferimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Per i dipendenti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, la titolarità dell'assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca, anche se dipendenti part-time.

Per i dipendenti in servizio presso l'amministrazione universitaria è esclusa la titolarità dell'assegno di ricerca; i dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

ART. 9

Diritti e doveri dei titolari degli assegni

Il titolare di assegno di ricerca ha il dovere di svolgere l'attività prevista dal contratto sottoscritto sotto la direzione del responsabile scientifico, ha diritto di avvalersi per la ricerca delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso la quale esercita l'attività; qualora l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal responsabile scientifico e comunicata all'Amministrazione.

L'attività dell'assegnista è prestata continuativamente, nel rispetto del programma di ricerca e secondo le indicazioni del responsabile scientifico, che verifica l'attività svolta.

L'attività dell'assegnista è sospesa per maternità e può essere sospesa per malattia grave o gravi motivi familiari, ovvero per astensione facoltativa; i periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità che è prorogato di diritto secondo la normativa vigente, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il responsabile scientifico e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione e senza erogazione del corrispettivo nel periodo di sospensione; non costituisce sospensione e non deve essere recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni lavorativi annui.

Il titolare di assegno può svolgere attività didattica, anche retribuita, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca, previa autorizzazione del responsabile scientifico della ricerca; il titolare di assegno di ricerca non può sostituire i docenti nell'attività didattica e istituzionale e nella valutazione degli studenti.

Il titolare dell'assegno di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese rimborsabili, sostenute in Italia e all'estero per ragioni relative al progetto di ricerca, nell'ambito dei contributi per la ricerca scientifica a disposizione della struttura di riferimento, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo.

Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla struttura di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso.

Qualora, a seguito del recesso da parte del titolare, residui un periodo di attività superiore ad un anno, la struttura interessata ha facoltà di procedere alla richiesta di un nuovo bando per il periodo residuo; nel caso in cui, invece, il periodo residuo sia inferiore ad un anno non è

consentito procedere ad un nuovo bando e le somme non utilizzate ritornano nella disponibilità della struttura che ne è titolare.

L'assegno di ricerca è revocato dal Rettore su richiesta motivata del responsabile della struttura e il relativo contratto si intende risolto di diritto in caso di: grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'assegnista, ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività nonché ingiustificata sospensione dell'attività e violazione del regime delle incompatibilità previste.

ART. 10

Informativa sul trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

Ai fini del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che l'Università degli Studi di Sassari si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto inerente l'assegno di ricerca, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti emanati dall'Università degli Studi di Sassari. Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce agli uffici amministrativi dell'università di svolgere le attività connesse allo specifico procedimento e pertanto l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di adempiere a detta finalità.

I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione, saranno trattati con procedure cartacee e informatizzate e solo nell'ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti con essa connessi. I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagli incaricati designati dall'università.

I dati personali non sono oggetto di comunicazione e/o diffusione, fatta eccezione per le ipotesi nelle quali ciò costituisca obbligo di legge. È fatta salva, in ogni caso, l'eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge; i dati verranno conservati, nel rispetto del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, per il periodo necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correlato e nel rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione amministrativa e contabile.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Sassari, sita in Piazza Università 21, 07100, Sassari; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale, Dott. Guido Croci.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, richiedendo di conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando l'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21 07100 Sassari, ovvero al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it.

ART. 11

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è il responsabile dell'Ufficio Concorsi, dott. A. Manzoni, via Macao n. 32, 07100 Sassari.

ART. 12

Pubblicità e rinvio

Del presente bando verrà data pubblicità mediante affissione all'albo dell'Ateneo e tramite pubblicazione del medesimo sul sito web dell'Università di Sassari all'indirizzo: <http://www.uniss.it/php/proiettoreBandi.php?area=61>, del M.I.U.R. <http://bandi.miur.it> e

dell'Unione Europea <http://ec.europa.eu/euraxess>.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul WEB Server dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo www.uniss.it/ammin/concorsi. Sarà cura degli interessati verificare la presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni sul link indicato; per quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento sugli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e la normativa nazionale in materia di assegni di ricerca.

IL RETTORE
(Prof. Massimo Carpinelli)

